



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

AI SIGG. PREFETTI - Responsabili delle Sezioni regionali
dell'Albo dei segretari comunali e provinciali
LORO SEDI

OGGETTO: Nuova disciplina delle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale. Decreto del Ministro dell'interno del 21 ottobre 2021.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 297 del 30 novembre u.s. è stato pubblicato il **decreto del Ministro dell'Interno del 21 ottobre 2020** - adottato ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 – recante la nuova disciplina delle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale di cui all'articolo 98, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Tale decreto, registrato dalla Corte dei Conti, è stato emanato su proposta del Consiglio direttivo dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali.

In attuazione di quanto previsto dai commi 11 e 13 del medesimo articolo 16-ter del predetto decreto-legge n. 162/2019, il provvedimento è volto a favorire il processo associativo degli enti locali nell'esercizio delle funzioni dei segretari comunali, anche nell'ottica di ottimizzare l'uso delle risorse disponibili.

Si rappresenta preliminarmente che, dalla data di entrata in vigore del decreto (1° dicembre 2020) diviene operativo il nuovo criterio di classificazione delle convenzioni di segreteria, previsto dal citato articolo 16-ter, comma 11.

Pertanto, le convenzioni stipulate a decorrere dalla predetta data del 1° dicembre 2020 dovranno essere classificate, ai fini della nomina del titolare, in base alla somma degli abitanti di tutti i comuni aderenti al patto.

Ne consegue che per le nuove convenzioni non risulta più applicabile il previgente criterio volto alla loro classificazione in base alla popolazione del solo ente "capofila".

La nuova disciplina intende assicurare, inoltre, che lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segretario comunale avvenga con modalità tali da garantire il rispetto del principio costituzionale del buon andamento dell'azione amministrativa.

A tali fini, **l'articolo 2**, comma 1, del decreto stabilisce che ad una medesima convenzione possono partecipare **al massimo cinque enti**.

Piazza Cavour, 25 – 00193 Roma
Tel 06.328841 – Fax 06.32884387 <http://albosegretari.interno.it>
protocollo.albosegretari@pec.interno.it info.albo@interno.it



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

Si prevede, inoltre, che la nomina del segretario titolare della convenzione debba essere necessariamente effettuata - al fine di assicurare uniformità di comportamento ed univocità dei conseguenti rapporti giuridici - dal rappresentante dell'ente (sindaco o presidente di provincia) avente la **più elevata classificazione e, a parità di classificazione, avente la maggiore popolazione**; tale ente assumerà, appunto, la qualificazione di "capofila" della convenzione.

Si introduce, inoltre, la regolamentazione del procedimento amministrativo volto alla presa d'atto della convenzione in occasione della sua stipula, ovvero delle sue eventuali modificazioni.

All'articolo 2, comma 3, del decreto si dispone, infatti, che le convenzioni debbano essere trasmesse all'Albo (Nazionale o Sezione regionale a seconda della competenza) sia per la presa d'atto, necessaria ai fini della classificazione della sede di segreteria convenzionata, sia per la verifica, in capo al soggetto individuato dall'ente capofila, del possesso dei requisiti previsti dalla contrattazione collettiva.

Analogamente deve procedersi, ai sensi del successivo comma 4, per ogni modificazione della convenzione.

Il predetto procedimento autorizzatorio deve perfezionarsi entro il termine di **30 giorni**, previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Particolare attenzione è stata riservata, inoltre, al rispetto del principio previsto dall'articolo 99, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - espressamente richiamato dal medesimo comma 12 dell'articolo 16-ter - in base al quale la nomina del segretario (fatta salva l'ipotesi della revoca) ha una durata corrispondente a quella del mandato del sindaco/presidente della provincia che lo ha nominato. Il segretario, inoltre, cessa automaticamente dall'incarico con la scadenza del mandato del sindaco/presidente di provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.

Al fine di rispettare le predette disposizioni - applicative dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa - l'articolo 2, comma 4, del decreto in oggetto prevede che la presa d'atto della convenzione debba essere rigettata, in caso di aumento degli enti partecipanti, qualora il segretario non sia più in possesso dei requisiti necessari per la titolarità della convenzione, a causa dell'incremento della popolazione complessiva.

Il medesimo principio deve applicarsi anche nell'ipotesi, inversa, di modificazione del patto convenzionale per effetto della diminuzione del numero degli enti aderenti, qualora il segretario risulti iscritto ad una fascia professionale superiore rispetto alla nuova classificazione della sede in base alla popolazione degli enti residui.

In tali circostanze, infatti, il comma 5 dell'articolo 2 prevede che il segretario titolare debba comunque conservare la titolarità della sede convenzionata, salva la possibilità di richiedere, con il consenso dell'ente capofila, il collocamento in disponibilità.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

Agli aspetti concernenti l'inquadramento giuridico ed economico del segretario titolare di sede convenzionata è dedicata, inoltre, la disciplina recata dall'**articolo 3**.

Si precisa, in primo luogo, che per la definizione di tali profili deve farsi riferimento alla contrattazione collettiva, tenuto conto della classificazione della convenzione mediante l'applicazione del criterio della somma della popolazione.

Il comma 2 del citato articolo 3, inoltre, attribuisce all'ente capofila il compito di applicare, per conto di tutti gli altri enti convenzionati, gli istituti giuridici ed economici previsti dall'ordinamento in relazione allo svolgimento del rapporto di servizio, in forza di quanto disposto dall'articolo 15, comma 1, del d.P.R. n. 465/1997.

La convenzione dovrà, tra l'altro, definire le modalità di riparto tra gli enti dell'onere per il trattamento economico del segretario.

A tali fini, si prevede espressamente che - per il rispetto dei valori soglia di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 - ciascun comune dovrà computare nella spesa di personale la quota a proprio carico, precisandosi che, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa.

Di particolare rilevanza risulta, altresì, la disposizione recata dal comma 4 dell'articolo 3, tesa a salvaguardare l'applicazione del già richiamato principio dell'articolo 99, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in caso di scadenza della convenzione ovvero di scioglimento anticipato; in tali ipotesi, il segretario titolare dovrà comunque permanere nella sede dell'ente capofila.

Per le medesime esigenze, viene stabilito che il segretario conserverà la titolarità di tale ente anche nell'ipotesi in cui l'amministrazione dovesse avere una popolazione inferiore a quella corrispondente alla fascia professionale del segretario. Anche in tal caso, comunque, è riconosciuta al titolare la possibilità di richiedere il collocamento in disponibilità, con il consenso dell'ente, al fine di evitare eventuali pregiudizi professionali.

L'articolo 4 del decreto concerne la definizione del trattamento economico del segretario titolare di sede convenzionata stipulata sulla base dei nuovi criteri, nell'ipotesi di successivo collocamento in disponibilità.

In merito, si evidenzia che, ai sensi del comma 13 dell'articolo 16-ter, a tale segretario deve essere corrisposto il trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio (previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria) con esclusione della retribuzione di posizione, che è riconosciuta nella misura pari a quella stabilita per il comune capofila.

Il comma 2 dell'articolo 4 chiarisce, inoltre, che il beneficio della conservazione del trattamento economico in godimento - attualmente previsto dall'articolo 43, comma 2, del C.C.N.L. del 16 maggio 2001 - non si applica qualora il segretario in disponibilità, nominato



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

poi titolare di una sede di segreteria convenzionata, permanga nella titolarità della stessa sede convenzionata successivamente alla sua riclassificazione.

Si richiama l'attenzione, da ultimo, sulla disciplina recata dall'**articolo 5**, volto alla definizione del regime transitorio necessario per assicurare, nel passaggio dal vecchio al nuovo regime delle convenzioni di segreteria, la salvaguardia delle situazioni soggettive sorte prima dell'adozione della nuova disciplina.

A tali fini, viene precisato, anzitutto, che **le convenzioni in essere al 1° dicembre 2020 restano classificate, sino alla naturale scadenza, secondo il criterio della popolazione del solo ente capofila.**

Per il medesimo scopo, il comma 2 dispone che il segretario titolare debba conservare la titolarità della sede di segreteria dell'ente che lo ha nominato anche in caso di scadenza naturale e/o scioglimento anticipato delle convenzioni in essere.

Ovviamente, se cambia il numero degli enti aderenti, la convenzione sarà soggetta al nuovo criterio di classificazione.

Il comma 3 chiarisce, infine, che ai segretari titolari delle convenzioni stipulate sulla base del vecchio regime, collocati in disponibilità, spetta l'intero trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio, secondo i criteri previsti dalla contrattazione collettiva, non risultando applicabile, a tali fattispecie, il disposto del citato articolo 16-ter, comma 13.

o o o

Si invitano, pertanto, le SS.LL. ad adottare tutte le iniziative organizzative necessarie ad assicurare, da parte delle Sezioni territoriali dell'Albo, un adeguato supporto alle amministrazioni locali, specie nella prima fase di applicazione delle nuove disposizioni.

Si prega, infine, di provvedere alla più ampia diffusione della presente circolare a tutti gli enti interessati ed ai segretari comunali e provinciali di competenza della Sezione regionale dell'Albo.

Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Sgaraglia)